

# Linee Guida per la definizione del ruolo e delle competenze del Nucleo di Valutazione e del Presidio della Qualità di Ateneo

*Finale – 16/12/2013*

## Premessa

E' un dato di fatto che prima della definizione del processo di autovalutazione, valutazione e accreditamento del sistema universitario italiano, di cui al documento AVA dell'ANVUR, in molti casi i Nuclei di Valutazione degli Atenei (NV) abbiano svolto, oltre alle funzioni proprie di organi di valutazione, anche quelle di organi preposti all'assicurazione della qualità (AQ) della formazione e della ricerca, dove con 'assicurazione della qualità' si deve intendere l'insieme delle attività (o processi) messe in opera ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti e, quindi, a dare fiducia a tutte le parti interessate che gli obiettivi stabiliti saranno soddisfatti.

Il documento AVA ha reso obbligatoria la costituzione dei Presidi della Qualità di Ateneo (PQ), ai quali attribuisce un ruolo centrale nella AQ di Ateneo. Appare pertanto opportuna la condivisione di 'linee guida' per la definizione del ruolo e delle competenze di NV e PQ, al fine di garantire un loro efficace contributo all'AQ delle attività formative e di ricerca degli Atenei, evitando, per quanto possibile, sovrapposizioni di ruoli e/o competenze.

Il presente documento, predisposto dal Consiglio Direttivo del CONVUI e dal CONPAQ, vuole costituire un contributo, coerente con le indicazioni delle norme vigenti e del documento AVA, alla definizione di tali linee guida.

## 1. Ruoli e Competenze

### 1.1 Nucleo di Valutazione <sup>1</sup>

Il NV è un organo dell'Ateneo con **funzioni di valutazione e indirizzo**.

Ferme restando le tradizionali **competenze** attribuite ai NV dalle norme legislative (in particolare Legge 537/93 e Legge 370/99) - e cioè valutazione interna e formulazione di indirizzi /raccomandazioni per quanto riguarda la gestione amministrativa, le attività didattiche e di ricerca, gli interventi di sostegno al diritto allo studio, attraverso la verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, del corretto utilizzo delle risorse pubbliche, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, della produttività della didattica e della ricerca -, il documento AVA attribuisce ai NV ulteriori competenze che possono essere così riassunte:

- valutazione della politica per l'assicurazione della qualità dell'Ateneo, con particolare riferimento alla sua coerenza con gli standard e le linee guida europee e nazionali e alla sua compatibilità con le risorse disponibili;
- valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia dell'organizzazione (processi e struttura organizzativa) dell'Ateneo per la formazione e la ricerca e per l'AQ della formazione e della ricerca;
- valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema di AQ dei Corsi di Studio (CdS) e dei Dipartimenti;
- valutazione della messa in atto e della tenuta sotto controllo dell'AQ della formazione e della ricerca a livello di Ateneo, CdS, Dipartimenti ed eventuali Strutture di raccordo, anche con riferimento a se e come vengono tenuti in considerazione:

---

<sup>1</sup> Il presente documento non prende in considerazione le competenze del NV come OIV.

- le indicazioni e raccomandazioni provenienti da studenti, laureati e personale, con particolare riferimento ai risultati dei questionari relativi alla rilevazione della loro soddisfazione, da parte dei CdS;
- le Relazioni annuali delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS) e del NV da parte del Presidio della Qualità (PQ) e degli Organi di Governo dell'Ateneo;
- le proposte e indicazioni del PQ da parte degli Organi di Governo dell'Ateneo, dei CdS, dei Dipartimenti e delle eventuali Strutture di raccordo;
- valutazione dell'efficacia complessiva della gestione per la qualità della formazione e della ricerca, anche con riferimento all'efficacia degli interventi di miglioramento;
- formulazione di indirizzi e raccomandazioni volti a migliorare la qualità delle attività di formazione e di ricerca dell'Ateneo;

oltre all'accertamento della persistenza dei requisiti quantitativi e qualitativi per l'accreditamento iniziale e periodico dei CdS e delle Sedi.

Essendo un organo dell'Ateneo, le valutazioni del NV sono da considerarsi a tutti gli effetti 'valutazioni interne'.

Con riferimento alle competenze attribuite al NV dal documento AVA, gli **interlocutori** del NV sono:

- all'interno dell'Ateneo, gli Organi di Governo e il PQ;
- all'esterno dell'Ateneo, il MIUR e l'ANVUR.

Il NV comunica con i propri interlocutori nei modi e nei tempi esplicitamente previsti dalle norme e, in particolare, attraverso la Relazione Annuale AVA. E' comunque responsabilità del NV segnalare tempestivamente ai propri interlocutori l'insorgere o la presenza di problemi anche al di fuori dei modi e dei tempi esplicitamente previsti dalle norme.

## 1.2 Presidio della Qualità

Il PQ è una struttura interna dell'Ateneo con **funzioni di promozione della cultura della qualità nell'Ateneo, di consulenza agli organi di governo dell'Ateneo sulle tematiche dell'AQ, di sorveglianza e monitoraggio dei processi di AQ, di promozione del miglioramento continuo della qualità e supporto alle strutture dell'Ateneo nella gestione dei processi per l'AQ.**

Le competenze attribuite al PQ dal documento AVA possono essere così sintetizzate:

- consulenza agli organi di governo dell'Ateneo ai fini della definizione e dell'aggiornamento della politica per l'AQ e dell'organizzazione per la formazione e la ricerca e per la loro AQ;
- definizione e aggiornamento degli strumenti per l'attuazione della politica per l'AQ dell'Ateneo, con particolare riferimento alla definizione e all'aggiornamento dell'organizzazione (processi e struttura organizzativa) per l'AQ della formazione dei CdS e della ricerca dei Dipartimenti;
- organizzazione e gestione delle attività di formazione del personale coinvolto nell'AQ della formazione e della ricerca (in particolare organi di gestione dei CdS e dei Dipartimenti e CPDS);
- sorveglianza e monitoraggio del regolare e adeguato svolgimento delle procedure di AQ per le attività di formazione (con particolare riferimento alla rilevazione delle opinioni degli studenti, dei laureandi e dei laureati, al periodico aggiornamento delle informazioni contenute nella SUA-CdS, alle attività periodiche di riesame dei CdS e all'efficacia delle azioni correttive e di miglioramento) e di ricerca (con particolare riferimento al periodico aggiornamento delle informazioni contenute nella SUA-RD), in conformità a quanto programmato e dichiarato, e promozione del miglioramento della qualità della formazione e della ricerca;

- supporto ai CdS e ai Dipartimenti (e alle eventuali Strutture di raccordo) per le attività comuni;
- supporto alla gestione dei flussi informativi e documentali relativi all'assicurazione della qualità con particolare attenzione a quelli da e verso organi di governo dell'Ateneo, NV, Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, Dipartimenti e CdS.

Gli **interlocutori** del PQ all'interno dell'Ateneo sono gli Organi di Governo dell'Ateneo per le funzioni di consulenza e le strutture didattiche e di ricerca (CdS, Dipartimenti ed eventuali Strutture di raccordo) per le funzioni di sorveglianza e monitoraggio, di promozione del miglioramento continuo della qualità e di supporto all'organizzazione della AQ.

### 1.3 Sovrapposizioni

I ruoli e le competenze attribuiti al NV e al PQ dal documento AVA appaiono chiaramente distinti, con l'unica eccezione della valutazione dell'efficacia degli interventi di miglioramento e delle loro effettive conseguenze, attribuita sia al NV sia al PQ.

Infatti, il documento AVA, al pt. C.3.1. - Il Presidio della Qualità e le attività formative, recita: Nell'ambito delle attività formative, il Presidio della Qualità ... valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze, ...”, e sempre il documento AVA, nell'Allegato VI - Indicatori relativi al ruolo dei Nuclei di Valutazione, recita: “Valutazione dell'efficacia degli interventi di miglioramento e delle loro effettive conseguenze”.

Si ritiene tuttavia che l'attribuzione della valutazione dell'efficacia degli interventi di miglioramento e delle loro effettive conseguenze al PQ e al NV sia del tutto coerente sia con la funzione di promozione del miglioramento continuo della qualità, di competenza del PQ, sia con le competenze del NV, in quanto organo con funzioni di valutazione.

## 2. Adempimenti normativi

### 2.1 Nucleo di Valutazione

Sono di seguito riportate le norme in vigore, documento AVA compreso, che stabiliscono compiti e adempimenti nella responsabilità dei NV. Le parti delle norme citate che stabiliscono compiti e adempimenti nella responsabilità dei NV sono riportate nell'Allegato 1.

#### a) Gestione delle risorse pubbliche

- **Legge 537/93** “Interventi correttivi di finanza pubblica, art. 5, comma 22”
- **Legge 370/99** “Disposizioni in materia di università e ricerca scientifica e tecnologica”

#### b) Azione/Gestione amministrativa

- **Legge 537/93** “Interventi correttivi di finanza pubblica, art. 5, comma 22”
- **Legge 370/99** “Disposizioni in materia di università e ricerca scientifica e tecnologica”

#### c) Organizzazione dell'Ateneo e delle sue articolazioni interne (anche con riferimento all'AQ)

- **AVA E.1.1.-** Relazione annuale del Nucleo di valutazione Interna

#### d) Didattica

- **Legge 537/93** “Interventi correttivi di finanza pubblica, art. 5, comma 22”
- **Legge 370/99** “Disposizioni in materia di università e ricerca scientifica e tecnologica”
- **Legge 240/10** “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”
- **AVA E.1.1.-** Relazione annuale del Nucleo di valutazione Interna

*d1) Corsi di studio di nuova istituzione/attivazione*

- **AVA F1.2** - Le procedure per l’Accreditamento iniziale delle Sedi e dei Corsi di Studio attivi

*d2) Regole dimensionali relative agli studenti*

- **AVA F1.3.3** - Regole dimensionali relative agli studenti

*d3) Titolari dei contratti di insegnamento*

- **Legge 240/10** “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”

*d4) Opinioni studenti*

- **Legge 370/99** “Disposizioni in materia di università e ricerca scientifica e tecnologica”

*d5) Riesame*

- **AVA E.1.1.-** Relazione annuale del Nucleo di valutazione Interna

*d6) Accreditamento iniziale delle Sedi e dei CdS*

- **D.Lgs 19/12** “Valorizzazione dell’efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura di ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell’art. 15, comma 1, lettera a) della legge 30 ottobre 2010, n. 240”
- **D.M. 47/13** “Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica”
- **AVA E.1.1.-** Relazione annuale del Nucleo di valutazione Interna
- **AVA F1.2** - Le procedure per l’Accreditamento iniziale delle Sedi e dei Corsi di Studio attivi

*d7) Accreditamento periodico delle Sedi e dei CdS*

- **D.Lgs 19/12** “Valorizzazione dell’efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex

ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura di ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'art. 15, comma 1, lettera a) della legge 30 ottobre 2010, n. 240”

- **D.M. 47/13** “Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica”
- **AVA E.1.1.** - Relazione annuale del Nucleo di valutazione Interna
- **AVA F2.2** - Le procedure per l'Accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio

e) Dottorato di ricerca

- **D.M. 224/99** “Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca” (*vale solo per i Corsi di Dottorato attivati fino al ciclo XXVIII*)
- **D.M. 45/13** “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”

f) Ricerca

- **Legge 537/93** “Interventi correttivi di finanza pubblica, art. 5, comma 22”
- **Legge 370/99** “Disposizioni in materia di università e ricerca scientifica e tecnologica”
- **Legge 240/10** “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”
- **AVA E.1.1.** - Relazione annuale del Nucleo di valutazione Interna

g) Valutazione periodica della qualità, dell'efficienza e dei risultati conseguiti dagli atenei

- **D.Lgs 19/12** “Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura di ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'art. 15, comma 1, lettera a) della legge 30 ottobre 2010, n. 240”
- **D.M. 47/13** “Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica”

h) Relazione annuale

- **Legge 370/99** “Disposizioni in materia di università e ricerca scientifica e tecnologica”
- **AVA E.1.1.** - Relazione annuale del Nucleo di valutazione Interna

i) Programmazione del sistema universitario

- **D.P.R. 25/98** “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59”

## 2.2 Presidio della Qualità

Sono di seguito riportate le norme in vigore, documento AVA compreso, che stabiliscono compiti e adempimenti nella responsabilità dei PQ. Le parti delle norme citate che stabiliscono compiti e adempimenti nella responsabilità dei PQ sono riportate nell'Allegato 2.

a) Assicurazione della qualità della formazione

- AVA C.4. - AQ della Formazione
- AVA C.4.5. - AQ della formazione nei Master di I e II livello

b) Didattica (anche con riferimento all'AQ)

- AVA C.3.1. - Il Presidio della Qualità e le attività formative

b1) Opinioni studenti

- AVA C.3.1. - Il Presidio della Qualità e le attività formative
- AVA G. La valutazione della didattica e dei servizi di supporto nell'opinione di studenti e laureati / G.1. – Premessa

c) Accreditamento iniziale delle Sedi e dei CdS

- AVA F.1.3.9. - Requisiti per l'Assicurazione della Qualità

d) Accreditamento periodico delle Sedi e dei Cd

- AVA F.2.3.2. - Requisito per l'AQ 2
- AVA F.2.3.3. - Requisito per l'AQ
- AVA F.2.3.4. - Requisito per l'AQ A4

e) Ricerca (anche con riferimento all'AQ)

- AVA C.3.2. – Il Presidio della Qualità e le attività di ricerca

## 2.3 Sovrapposizioni

Gli adempimenti previsti dalle norme e dal documento AVA per il NV e il PQ appaiono ben distinti, tranne che per quanto riguarda il monitoraggio delle opinioni degli studenti.

Infatti, l'Art. 1 della Legge 370/99 recita: "... I nuclei acquisiscono periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e trasmettono un'apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, ...", mentre il documento AVA, in G. La valutazione della didattica e dei servizi di supporto nell'opinione di studenti e laureati, G.1.- Premessa, recita: "... La finalità principale della misura dei livelli di soddisfazione espressi dagli studenti, dai laureati e dai docenti a vista all'interno del sistema di AQ degli atenei e, in quanto tale, deve essere organizzata e monitorata dal Presidio della Qualità dell'Ateneo....".

Si ritiene che tale competenza dovrebbe essere propria del PQ, in quanto organo interno con funzioni 'operative', che non dovrebbero competere al NV. Si suggerisce pertanto una decisione congiunta in tal senso da parte di MIUR e ANVUR.

## Allegato 1 – Normativa sui Nuclei di Valutazione in vigore

### **Legge 537/93 “Interventi correttivi di finanza pubblica”**

#### Art. 5

##### Università

22. Nelle università, ove già non esistano, sono istituiti **nuclei** di valutazione interna con il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti,

- la corretta gestione delle risorse pubbliche,
- la produttività della ricerca e della didattica, nonché
- l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

I **nuclei** determinano i parametri di riferimento del controllo anche su indicazione degli organi generali di direzione, cui riferiscono con apposita relazione almeno annualmente.

### **D.P.R. 25/98 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59”**

#### Art. 2

##### (Programmazione del sistema universitario)

3. La programmazione si attua mediante:

a) la determinazione per ciascun triennio degli obiettivi del sistema universitario e la finalizzazione delle relative risorse finanziarie. A tal fine il Ministro predispone un apposito schema di decreto, sul quale esprimono parere il Consiglio universitario nazionale (CUN), la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), il CNSU. In sede di prima applicazione del presente regolamento, si prescinde dal parere del CNSU, qualora non istituito. Il predetto schema è quindi trasmesso alle commissioni competenti per materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che esprimono parere a norma dei rispettivi regolamenti. Decorso trenta giorni dalla trasmissione al CUN, alla CRUI, al CNSU lo schema del decreto è comunque trasmesso alle commissioni parlamentari. Il decreto è emanato dal Ministro e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale;

b) la formulazione da parte delle università o di altri soggetti pubblici e privati di apposite proposte, coerenti con gli obiettivi di cui alla lettera a), indicando le risorse necessarie, disponibili e da acquisire. Le proposte sono corredate da una relazione tecnica, predisposta dal **nucleo** di valutazione dell'Ateneo, con riguardo ai parametri di cui alla lettera d) e sono trasmesse ai comitati regionali di coordinamento. ...

...

d) la predisposizione di apposita relazione tecnica dell'Osservatorio sulle proposte trasmesse ai sensi della lettera c), con riguardo alla congruità tra proposte, obiettivi dichiarati e mezzi indicati, nonché con riferimento agli obiettivi di cui alla lettera a). ...

### **Legge 370/99 “Disposizioni in materia di università e ricerca scientifica e tecnologica”**

#### Art. 1

##### (Nuclei di valutazione interna degli atenei)

1. Le università adottano un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Le funzioni di valutazione di cui al comma 1 sono svolte in ciascuna università da un organo collegiale disciplinato dallo statuto delle università, denominato "**nucleo** di valutazione di ateneo", composto da un

minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Le università assicurano ai **nuclei** l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. I **nuclei** acquisiscono periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e trasmettono un'apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e al Comitato per la valutazione del sistema universitario unitamente alle informazioni e ai dati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

## Art. 2

*(Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario)*

1. E' istituito il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, ....

Il comitato:

...

c) determina ogni triennio la natura delle informazioni e i dati che i **nuclei** di valutazione degli atenei sono tenuti a comunicare annualmente;

**D.M 224/99 “Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca”** *(vale solo per i Corsi di Dottorato attivati fino al ciclo XXVIII)*

Art.

3

*(Valutazione dei requisiti di idoneità)*

1. La valutazione dei requisiti, di cui all'articolo 2, è effettuata dal **nucleo** di valutazione interna al momento dell'istituzione, nonché con periodicità costante fissata dagli organi di governo dell'ateneo.

2. I rettori delle università inviano al Ministero, per la trasmissione all'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, una relazione annuale del **nucleo** di valutazione interna sui risultati dell'attività di valutazione accompagnata dalle osservazioni del senato accademico alla relazione stessa. Tali relazioni sono considerate anche ai fini dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 3, secondo periodo della legge 3 luglio 1998, n. 210, nonché ai fini dell'eventuale disattivazione del corso di dottorato in caso di mancanza dei requisiti di idoneità.

3. L'Osservatorio redige, anche sulla base delle relazioni dei **nuclei** di valutazione, una relazione annuale sullo stato della didattica nei corsi di dottorato e sulle procedure di valutazione adottate dall'università.

**D.Lgs 262/06 “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”**

Capo

X

Disposizioni in materia di università

Art.

36.

Valutazione del sistema universitario e della ricerca

1. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, nonché dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione, e' costituita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con personalità giuridica di diritto pubblico, che svolge le seguenti attribuzioni:

...

b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai **nuclei** di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca;



...

**D.P.R. 76/10 “Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca –ANVUR”**

Art. 3

(Attività, criteri e metodi)

1. L’Agenzia svolge le seguenti attività:

...

- c) esercita funzioni di indirizzo delle attività di valutazione demandate ai **nuclei** di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca, ad eccezione di quelle loro affidate dalle rispettive istituzioni di appartenenza, raccordando la propria attività con quella di valutazione interna svolta dai **nuclei** e confrontandosi con questi ultimi sulla definizione di criteri, metodi ed indicatori;
- d) predispone, anche in riferimento alle funzioni di cui alla lettera b) , in collaborazione con i **nuclei** di valutazione interna procedure uniformi per la rilevazione della valutazione dei corsi da parte degli studenti, fissa i requisiti minimi cui le Università si attengono per le procedure di valutazione dell’efficacia della didattica e dell’efficienza dei servizi effettuate dagli studenti e ne cura l’analisi e la pubblicazione soprattutto con modalità informatiche;

...

**Legge 240/10 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”**

1 TITOLO I ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

Art. 2.

(Organi e articolazione interna delle università)

...

- q) composizione del **nucleo** di valutazione, ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all’ateneo, il cui curriculum e’ reso pubblico nel sito internet dell’università; il coordinatore può essere individuato tra i professori di ruolo dell’ateneo;
- r) attribuzione al **nucleo** di valutazione della funzione di verifica della qualità e dell’efficacia dell’offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 2, lettera g), del presente articolo, nonché della funzione di verifica dell’attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all’articolo 23, comma 1, e attribuzione, in raccordo con l’attività dell’ANVUR, delle funzioni di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della *performance* organizzativa e individuale;

**D.Lgs 19/12 “Valorizzazione dell’efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura di ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell’art. 15, comma 1, lettera a) della legge 30 ottobre 2010, n. 240”**

Art. 8 Accreditamento dei corsi di studio

4. Ai fini dell'accREDITamento, il **nucleo** di valutazione interna dell'università verifica se l'istituendo corso è in linea con gli indicatori di accREDITamento iniziale definiti dall'ANVUR e, solo in caso di esito positivo di tale verifica, redige una relazione tecnico-illustrativa, che l'università è tenuta a inserire, in formato elettronico, nel sistema informativo e statistico del Ministero.

#### Art. 9 Monitoraggio degli indicatori e accREDITamento periodico

1. L'attività di monitoraggio sull'applicazione degli indicatori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, diretta a verificare il rispetto nel tempo degli indicatori stabiliti per l'accREDITamento delle sedi e dei corsi universitari, è svolta dall'ANVUR secondo criteri e metodologie da questa stabilite, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.

2. Nell'attività definita al comma 1, l'ANVUR si avvale del contributo dei **nuclei** di valutazione interna delle università che, a tale scopo, redigono rispettivamente ogni quinquennio accademico una relazione sui risultati dell'applicazione degli indicatori alla sede e ogni triennio accademico una relazione sui risultati dell'applicazione degli indicatori a ciascun corso di studio.

L'ANVUR, con proprio provvedimento, definisce i contenuti e le modalità di presentazione delle relazioni.

...

7. Ferme restando le scadenze triennali e quinquennali di cui al presente articolo, i **nuclei** di valutazione interna sono comunque tenuti a comunicare tempestivamente l'eventuale intervenuta mancata rispondenza delle sedi o dei corsi agli indicatori. La suddetta comunicazione, sotto forma di relazione tecnica circostanziata e corredata di ogni elemento utile di valutazione, è inviata dall'ateneo al Ministero e all'ANVUR, per l'avvio dell'iter procedurale di cui ai commi 4, 5 e 6.

#### Art. 12 Controllo annuale

1. I **nuclei** di valutazione interna delle università, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera r), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell'articolo 1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, effettuano un'attività annuale di controllo sull'applicazione dei criteri e degli indicatori di cui all'articolo 10, anche di supporto al monitoraggio di cui all'articolo 11, e di verifica dell'adeguatezza del processo di auto-valutazione.

...

4. Le metodologie sono definite con il concorso dei **nuclei** di valutazione e possono prevedere l'elaborazione di autonomi indicatori, anche su proposta delle commissioni paritetiche docenti-studenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera r), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, adeguatamente armonizzati con gli indicatori definiti dall'ANVUR, che misurano, a livello di singole strutture, il grado di raggiungimento degli obiettivi nella didattica, nella ricerca, nell'organizzazione e nelle performance individuali, valutando analiticamente i risultati ottenuti in rapporto a ogni singolo compito o attribuzione.

#### Art. 14 Relazione annuale dei nuclei di valutazione interna

1. La relazione annuale dei **nuclei** di valutazione interna tiene conto degli esiti del controllo annuale, del monitoraggio degli indicatori definiti al comma 4 dello stesso articolo 12 e delle proposte inserite nella relazione delle commissioni paritetiche docenti-studenti.

2. La relazione di cui al comma 1 è redatta sulla base di specifiche indicazioni dell'ANVUR, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e inserita, entro il 30 aprile di ogni anno, nel sistema informativo e statistico del Ministero ed è contestualmente trasmessa, in formato cartaceo, allo stesso Ministero e all'ANVUR.

### **D.M. 47/13 “Autovalutazione, accREDITamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica”**

Art.  
(AccREDITamento delle sedi)

3

5. L'accredimento periodico viene conseguito, nell'arco di cinque anni, dalle sedi che soddisfano i requisiti per l'accredimento iniziale e quelli previsti per l'Assicurazione della Qualità (QA) di cui all'allegato C, a seguito della verifica da parte dell'ANVUR sulla base dei seguenti criteri:

- a) esito delle visite in loco delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV);
- b) analisi dei dati della relazione annuale dei **Nuclei** di Valutazione interna (di seguito NdV), trasmessa entro il 30 aprile di ogni anno;

Art.

4

(Accreditamento dei corsi di studio)

...

8. L'accredimento periodico viene concesso ai corsi che soddisfano i requisiti per l'accredimento iniziale e quelli previsti per l'Assicurazione della Qualità (QA) di cui all'allegato C ed eventualmente di ulteriori requisiti proposti dall'ANVUR a seguito delle attività di analisi, studio e sperimentazione, e adottati dal MIUR. La verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento iniziale e periodico viene effettuata mediante le visite in loco delle CEV selezionate dall'ANVUR, l'attività di valutazione dei **NdV** e a ogni altra informazione disponibile.

...

10. Annualmente vengono sottoposti alla verifica esterna dell'ANVUR per il tramite delle CEV:

- i corsi di studio che evidenziano situazioni di criticità rispetto ai requisiti di accreditamento, anche in base a quanto evidenziato dai **NdV**;

- ...

11. I **NdV** svolgono l'attività di verifica sul sistema di AQ tenendo conto anche della relazione delle Commissioni Paritetiche o, relativamente alle Università non statali, degli organismi che svolgono le medesime funzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.

Art.

5

(Valutazione periodica)

1. L'ANVUR trasmette al MIUR annualmente entro il 31 luglio i risultati della valutazione periodica, condotta sulla base:

...

III. della relazione annuale dei **NdV**, trasmessa entro il 30 aprile di ogni anno;

...

## **D.M. 45/13 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”**

Art. 3.

*Accreditamento dei corsi e delle sedi*

7. L'attività di monitoraggio diretta a verificare il rispetto nel tempo dei requisiti richiesti per l'accredimento ai sensi dell'articolo 4 è svolta annualmente dall'ANVUR, anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo degli **organi di valutazione interna** delle istituzioni accreditate, secondo criteri e modalità stabiliti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.

**AVA**

## **E. RUOLO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA**

### **E.1.1. - Relazione annuale del Nucleo di valutazione Interna**

Il **Nucleo** di Valutazione interna svolge un'attività annuale di sorveglianza e di indirizzo volta a:

- a. valutare l'efficacia complessiva della gestione in AQ della didattica e della ricerca;

- b. accertare se l'organizzazione e l'attività documentata del Presidio della Qualità siano strutturate in modo efficace a mettere in atto l'AQ nelle singole articolazioni interne (CdS, Strutture di raccordo, Dipartimenti) e nell'Ateneo nel suo complesso;
  - c. accertare se l'organizzazione dell'Ateneo e delle sue articolazioni interne (CdS, Strutture di raccordo Dipartimenti), attraverso le proprie azioni concrete, opportunamente documentate, dimostri che quanto previsto e programmato dai CdS e dai Dipartimenti è effettivamente tenuto sotto controllo in modo sistematico e documentato, cioè compiendo tutte le azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi e verificarne il grado di raggiungimento;
  - d. accertare la persistenza dei requisiti quantitativi e qualitativi per l'accreditamento iniziale e periodico dei CdS e delle sedi;
  - e. accertare se gli organi di governo dei CdS e dell'Ateneo tengono conto dell'attività del Presidio della Qualità e delle valutazioni e delle proposte avanzate dalla Commissione Paritetica Docenti-Studenti nella Relazione Annuale;
  - f. verificare che i rapporti di riesame delle attività di formazione siano redatti in modo corretto e utilizzati per identificare e rimuovere tutti gli ostacoli al buon andamento delle attività di formazione;
  - g. formulare raccomandazioni volte a migliorare la qualità dell'attività didattica e di ricerca dell'Ateneo.
- Le schede della Relazione annuale del **Nucleo** di Valutazione sono contenute nell'Allegato VI.

#### Allegato VI - Indicatori relativi al ruolo dei Nuclei di Valutazione

1. Valutazione dell'organizzazione nella gestione dell'Assicurazione della Qualità per la formazione e la ricerca
2. Valutazione dell'efficacia dell'organizzazione dell'Ateneo
3. Valutazione dell'efficacia dell'organizzazione dei CdS
4. Valutazione dell'efficacia dei Dipartimenti
5. Valutazione dell'effettiva messa in atto dell'AQ per la formazione e la ricerca
6. Valutazione dell'interazione tra le CPDS e il Presidio della Qualità e dei conseguenti interventi di miglioramento
7. Valutazione dell'efficacia degli interventi di miglioramento e delle loro effettive conseguenze
8. Indicazioni e raccomandazioni

#### F.1.2. - Le procedure per l'Accreditamento iniziale delle Sedi e dei Corsi di Studio attivi

- ...
- I **Nuclei** di Valutazione interna accertano la corretta redazione dei RAR e forniscono indicazioni e pareri per il miglioramento della qualità delle attività (vedi sezione E). La relazione annuale riguardante ciascun Corso di Studio e la Sede nel suo complesso viene trasmessa al Presidio della Qualità di Ateneo e all'ANVUR entro il 30 aprile 2013.

...

Sulla base della documentazione inviata e dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti di cui alla successiva sezione F.1.3., l'ANVUR proporrà o meno l'Accreditamento iniziale per le Sedi e per i Corsi di Studio che hanno dimostrato il possesso dei requisiti per l'Accreditamento iniziale e, per i Corsi di Studio di nuova istituzione/attivazione, che hanno avuto una valutazione positiva del **Nucleo** di Valutazione interna.

#### F.1.3.3. - Regole dimensionali relative agli studenti

...

I **Nuclei** di Valutazione interna sono chiamati a esprimere un parere vincolante sull'attivazione dei Corsi di Studio con un numero di immatricolati/iscritti l'anno dei Corsi di Studio di I o II ciclo inferiore alle numerosità minime specifiche della Classe di laurea di appartenenza dei Corsi di Studio. Nelle proprie relazioni, i **Nuclei** di Valutazione dovranno fare specifico riferimento al rapporto efficienza/costo ed efficacia/costo.

#### F2.2 - Le procedure per l'Accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio

...

A partire dell'a.a. 2013/14, in ogni anno accademico:

...

- b. I **Nuclei** di Valutazione interna svolgeranno attività di verifica del processo di AQ della Sede e dei Corsi di Studio (auditing interno) e presenteranno i risultati di tale attività con la loro Relazione Annuale da trasmettere all'ANVUR e al MIUR entro il 30 dell'anno successivo.

...

**F.2.3.4. - Requisito per l'AQ A4 – L'Ateneo possiede un'effettiva organizzazione di poteri di decisione e di sorveglianza sulla qualità dei Corsi di Studio, della formazione da loro messa a disposizione degli studenti e della ricerca (se non è presente viene revocato l'Accreditamento alla Sede)**

I **Nuclei** di Valutazione e le CPDS effettuano una adeguata e documentata attività annuale di controllo e di indirizzo dell'AQ da cui risultano pareri, raccomandazioni e indicazioni nei confronti del Presidio della Qualità e degli organi di Governo dell'Ateneo.

#### **F.4. - La permanenza dei requisiti di Accreditamento Iniziale e Periodico**

Ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.Lgs 19/2012, la verifica del rispetto nel tempo degli indicatori stabiliti per l'Accreditamento Iniziale e periodico delle Sedi e dei Corsi universitari avverrà sia attraverso le visite in loco delle CEV, sia con l'uso di ulteriori strumenti di monitoraggio. A tal fine e ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.Lgs 19/2012, l'ANVUR si avvarrà inoltre dell'attività dei **Nuclei** di Valutazione.

## Allegato 2 – Normativa sui Presidi della Qualità in vigore

### AVA

#### C.3. - Il Presidio della Qualità di Ateneo

Il **Presidio** della Qualità di Ateneo – istituito e organizzato in modo proporzionato alla numerosità e alla complessità delle attività formative e di ricerca dell'Ateneo – assume un ruolo centrale nell'AQ di Ateneo attraverso:

- la supervisione dello svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di AQ di tutto l'Ateneo;
- la proposta di strumenti comuni per l'AQ e di attività formative ai fini della loro applicazione;
- il supporto ai Corsi di Studio e ai loro referenti e ai Direttori di Dipartimento per le attività comuni.

La composizione del **Presidio** della Qualità e i compiti sono indicati nell'Allegato I.

#### Allegato I – Composizione e Requisiti per i Presidi della Qualità

Quadro	Informazioni
A - Composizione, organizzazione e funzione del Presidio	Composizione del Presidio della qualità
	Qualificazione dei suoi membri
	Funzioni e deleghe del Presidio
	Organizzazione e articolazioni del Presidio nell'Ateneo
B - Funzione nelle attività formative	Organizzazione e verifica dell'aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-CdS di ciascun CdS dell'Ateneo
	Organizzazione e verifica dello svolgimento delle procedure di AQ per le attività didattiche
	Organizzazione e verifica dell'attività di Riesame dei CdS
	Organizzazione e verifica dei flussi informativi da e per il NV e le CPDS
	Valutazione dell'efficacia degli interventi di miglioramento e delle loro effettive conseguenze
C - Funzione nelle attività di ricerca	Organizzazione e verifica dell'aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-RD di ciascun Dipartimento dell'Ateneo
	Organizzazione e verifica dello svolgimento delle procedure di AQ per le attività di ricerca
	Organizzazione e verifica dei flussi informativi da e per il NV

##### C.3.1. - Il Presidio della Qualità e le attività formative

Nell'ambito delle attività formative, il **Presidio** della Qualità

- organizza e verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nella SUA-CdS di ciascun Corso di studio dell'Ateneo,
- sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività didattiche in conformità a quanto programmato e dichiarato,
- organizza e monitora le rilevazioni dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati,
- regola e verifica le attività periodiche di Riesame dei Corsi di Studio,
- valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze,
- assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione e la CPDS.

##### C.3.2. - Il Presidio della Qualità e le attività di ricerca

Nell'ambito delle attività di ricerca, il **Presidio** della Qualità

- verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nella SUA-RD di ciascun Dipartimento (o di altre articolazioni interne d organizzazione della ricerca) e

- sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività di ricerca in conformità a quanto programmato e dichiarato, e
- assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione.

#### C.4. - AQ della Formazione

La struttura che progetta e realizza il Corso di Studio realizza sistematicamente l'AQ della formazione nei corsi di Studio del I e del II ciclo. Essa richiede:

- la definizione degli obiettivi da raggiungere;
- l'individuazione e la messa in opera delle azioni che permettono di raggiungere gli obiettivi;
- l'utilizzo di modalità credibili di verifica del loro effettivo raggiungimento.

A questo scopo gli organi di governo della sede universitaria devono mettere in atto, sotto il controllo del **Presidio** della Qualità, un sistema di AQ di Ateneo capace di promuovere, guidare, sorvegliare e verificare efficacemente le attività dei singoli Corsi di Studio.

Requisiti di sistema per l'AQ della formazione sono:

...

- b. l'attività di un **Presidio** della Qualità (come richiesto dal DM 22 settembre 2010 n. 17), a cui spetta la sorveglianza del buon andamento delle attività di formazione e lo svolgimento di tutte le attività necessarie a tal fine (vedi sezione C.3.1.).

#### C.4.5. - AQ della formazione nei Master di I e II livello

Ebbene anche la qualità della formazione nei master debba essere oggetto dell'attività del **Presidio** della Qualità di Ateneo, data la tipologia e l'estrema variabilità di contenuti e modalità di erogazione dell'offerta didattica, l'ANVUR ritiene che nel primo triennio i master di I e II livello non siano vincolati a dotarsi di strumenti specifici per l'AQ.

#### C.5. - AQ della ricerca

Analogamente a quanto previsto per la formazione, l'AQ della ricerca ha il fine di tenere sotto controllo le condizioni di svolgimento delle attività di ricerca, ovvero di stabilire gli obiettivi di ricerca da perseguire, di mettere in atto quanto occorre per conseguirli, rimuovendo – ovunque possibile – eventuali ostacoli, di osservare il regolare svolgimento delle attività previste e di verificare il grado di effettivo raggiungimento degli obiettivi.

Requisiti di sistema per l'AQ della ricerca sono:

...

- c. l'attività di un **Presidio** della Qualità (vedi sezione C.3.2.).

#### F.1. - Accredimento Iniziale delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari

...

##### F.1.3. - Criteri, indicatori e parametri per l'accREDITamento Iniziale delle Sedi e dei Corsi di Studio già attivi

...

##### F.1.3.9. - Requisiti per l'Assicurazione della Qualità

...

- b. Presenza di un **Presidio** della Qualità di Ateneo (requisito di Sede)

In ogni Ateneo e ai fini della AQ dei Corsi di Studio e della ricerca dipartimentale dovrà essere presente un **Presidio** della Qualità – o una struttura con le stesse finalità – la cui complessità organizzativa sarà valutata sulla base della complessità dell'Ateneo.

#### F.2. - Accredimento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari

...

**F.2.3.2. - Requisito per l'AQ 2** – *L'Ateneo sa in che misura le proprie politiche sono effettivamente realizzate dai Corsi di Studio (se non è presente viene revocato l'Accreditamento alla Sede)*

Esiste un sistema di valutazione interna controllato dal **Presidio** della qualità di Ateneo che fornisce all'istituzione dati aggregati atti a orientare le politiche.

Viene verificata con regolarità la qualità dei programmi di formazione messi in atto dai Corsi di Studio tenendo conto di tutti i portatori di interesse (studenti, docenti, personale di supporto, ex allievi e rappresentanti del mondo del lavoro).

Viene tenuta sotto controllo la qualità complessiva dei risultati della formazione.

**F.2.3.3. - Requisito per l'AQ 3** – *L'Ateneo chiede ai Corsi di Studio di praticare il miglioramento continuo della qualità, puntando verso risultati di sempre maggior valore (se non è presente viene revocato l'Accreditamento alla Sede)*

Tenuto conto delle risorse effettivamente disponibili, l'Ateneo attraverso il **Presidio** della Qualità orienta i Corsi di Studio al bilanciamento tra una AQ che si limiti a soddisfare requisiti predeterminati e un impegno verso il miglioramento continuo inteso come la capacità di porsi obiettivi formativi aggiornati e allineati ai migliori esempi nazionali o internazionali.

**F.2.3.4. - Requisito per l'AQ A4** – *L'Ateneo possiede un'effettiva organizzazione di poteri di decisione e di sorveglianza sulla qualità dei Corsi di Studio, della formazione da loro messa a disposizione degli studenti e della ricerca (se non è presente viene revocato l'Accreditamento alla Sede)*

I Nuclei di Valutazione e le CPDS effettuano una adeguata e documentata attività annuale di controllo e di indirizzo dell'AQ da cui risultano pareri, raccomandazioni e indicazioni nei confronti del **Presidio** della Qualità e degli organi di governo dell'Ateneo. Il **Presidio** della Qualità e gli organi di governo dell'Ateneo sono a conoscenza dei pareri, delle raccomandazioni e delle indicazioni che il Nucleo di Valutazione e le CPDS producono e sulla base di esse mettono in atto adeguate misure migliorative.

...

## **G. La valutazione della didattica e dei servizi di supporto nell'opinione di studenti e laureati**

### **G.1. - Premessa**

...

La finalità principale della misura dei livelli di soddisfazione espressi dagli studenti, dai laureati e dai docenti a vista all'interno del sistema di AQ degli atenei e, in quanto tale, deve essere organizzata e monitorata dal **Presidio** della Qualità dell'Ateneo.

...